

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 15 settembre 2005
— DaimlerChrysler/Commissione**(Causa T-325/01) ⁽¹⁾**(«Concorrenza — Art. 81 CE — Accordi tra imprese — Contratti di agenzia — Distribuzione di autoveicoli — Unità economica — Misure dirette ad ostacolare il commercio parallelo di autoveicoli — Fissazione dei prezzi — Regolamento (CE) n. 1475/95 — Ammenda»)**

(2005/C 296/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DaimlerChrysler AG (Stuttgart, Germania) [Rappresentanti: R. Bechtold e W. Bosch, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: W. Mölls, in qualità di agente, assistito da H.-J. Freund, avvocato]

Oggetto della causa

Domanda diretta, in via principale, all'annullamento della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, n. 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 — Mercedes-Benz) (GU 2002, L 257, pag. 1), e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta dalla decisione medesima.

Dispositivo della sentenza

1) L'art. 1, della decisione della Commissione 10 ottobre 2001, 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/36.264 — Mercedes-Benz), è annullato ad eccezione della parte in cui viene accertato che la società DaimlerChrysler AG, nonché le società Daimler Benz AG e Mercedes Benz AG cui essa è succeduta, hanno commesso, direttamente o per mezzo della loro controllata Mercedes-Benz Belgium SA, una violazione delle disposizioni dell'art. 81, n. 1, CE, per effetto della loro partecipazione ad accordi diretti a limitare gli sconti concessi in Belgio, accordi decisi il 20 aprile 1995 e revocati il 10 giugno 1999.

2) L'art. 2 è annullato ad eccezione del primo periodo.

3) L'art. 3 della decisione 2002/758 è annullato nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 71,825 milioni.

4) L'importo dell'ammenda inflitta dall'art. 3 della decisione 2002/758 per l'infrazione relativa alla fissazione dei prezzi in Belgio è fissata in EUR 9,8 milioni.

5) Il ricorso è respinto quanto al resto.

6) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché il 60 % di quelle della ricorrente. La ricorrente sopporterà il 40 % delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 60 del 16.3.2002.**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2005 —
Sumitomo Chemical e Sumika Fine Chemicals/ Commissione**(Cause riunite T-22/02 e T-23/02) ⁽¹⁾**(«Concorrenza — Accordi nel settore dei prodotti vitaminici — Decisione della Commissione che accerta infrazioni cessate e non commina ammende — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione del potere della Commissione di comminare ammende o sanzioni — Principio della certezza del diritto — Presunzione di innocenza — Legittimo interesse a procedere all'accertamento delle infrazioni»)**

(2005/C 296/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sumitomo Chemical (Tokyo, Giappone) e Sumika Fine Chemicals (Osaka, Giappone) [Rappresentanti: M. Klusmann, avvocato, e V. Turner, solicitor]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e a. Whelam, in qualità di agenti]

Oggetto della causa

Domande di annullamento della decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine) (GU 2003, L 6, pag. 1), per la parte in cui riguarda le ricorrenti,

Dispositivo della sentenza

1) *La decisione della Commissione 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 — Vitamine), è annullata nella parte che riguarda le ricorrenti.*

2) *La convenuta è condannata alle spese.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 27 settembre 2005 — Common Market Fertilizers/Commissione

(Cause riunite T-134/03 e T-135/03) (¹)

(«Sgravio di dazi all'importazione — Art. 1, n. 3, del regolamento (CE) n. 3319/94 — Fatturazione diretta all'importatore — Nozione di “gruppo di esperti” ai sensi dell'art. 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Diritti della difesa — “Manifesta negligenza” ai sensi dell'art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Obbligo di motivazione»)

(2005/C 296/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Common Market Fertilizers SA (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: A. Sutton, barrister, e N. Flandin, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: X. Lewis, agente]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2002, C (2002) 5217 def. e C (2002) 5218 def., che constatano che, in un caso particolare, lo sgravio dei dazi all'importazione non è giustificato

Dispositivo della sentenza

1) *I ricorsi sono respinti.*

(¹) GU C 158 del 5.7.2003.

2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.*

Sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2005 — Rasmussen/Commissione

(Causa T-203/03) (¹)

(«Dipendenti — False dichiarazioni di spese di missione — Procedimento disciplinare — Nota di biasimo — Regime linguistico — Segreto medico»)

(2005/C 296/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lars Bo Rasmussen (Hellerup, Danimarca) [rappresentanti: G. Bouneou e F. Frabetti, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente J. Currall e V. Joris, poi V. Joris e M. Patkova, agenti]

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 1° luglio 2002, che infligge al ricorrente la sanzione disciplinare della nota di biasimo per false dichiarazioni di spese di missione, una domanda di restituzione delle somme ripetute a titolo dell'art. 85 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché una domanda di risarcimento del danno morale asseritamene subito.

Dispositivo della sentenza

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Il ricorrente sopporterà le spese proprie e la metà di quelle allegate dalla Commissione.*

3) *La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.*

(¹) GU C 200 del 23.8.2003